

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Vari marchi nazionali e comunitari «SPA», registrati per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 32 e 42, rispettivamente; marchio del Benelux ed internazionale «LES THERMES DE SPA», registrato per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3 e 42; marchio tedesco «SPA MONOPOLE S.A. SPA», registrato per prodotti appartenenti alla classe 3; S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme, denominazione sociale tutelata in Belgio; Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgium, nome commerciale tutelato in Belgio

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 75, seconda frase, e 76, n. 1, seconda frase, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto la decisione della commissione di ricorso sarebbe stata adottata in spregio del principio del diritto della difesa, nonché in spregio del principio del contraddittorio; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe fondato il suo accertamento del carattere distintivo del marchio anteriore «SPA» su elementi erranei e non dimostrati e non avrebbe accertato la somiglianza tra i marchi di cui trattasi in relazione ai prodotti per i quali sono registrati o richiesti. Infine, la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare se l'uso del marchio comunitario di cui trattasi fosse idoneo a trarre indebitamente vantaggio o ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo ed alla notorietà del marchio anteriore «SPA», violando di conseguenza il regolamento del Consiglio n. 207/2009

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2009 — Roche/Consiglio e Commissione

(Cause riunite T-142/94 e T-143/94) ⁽¹⁾

(2009/C 153/94)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 174 del 25.6.1994.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 maggio 2009 — Opus Arte UK/UAMI — Arte (OPUS ARTE)

(Causa T-170/07) ⁽¹⁾

(2009/C 153/95)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 170 del 21.7.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 maggio 2009 — Commissione/Eurgit e Cirese

(Causa T-470/08) ⁽¹⁾

(2009/C 153/96)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 327 del 20.12.2008.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 maggio 2009 — Rundpack/UAMI (Raffigurazione di un bicchiere)

(Causa T-503/08) ⁽¹⁾

(2009/C 153/97)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 44 del 21.2.2009.